

DECRETO LEGISLATIVO 10 luglio 2025, n. 112

Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento del compendio denominato «Museo storico militare di Palmanova» sito nel Comune di Palmanova. (25G00117)

(GU n.179 del 4-8-2025)

Vigente al: 19-8-2025

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante: «Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia»;

Visto il Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ed, in particolare, gli articoli 8, 53, 54, 55, 55-bis e 59;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 2007, n. 34 recante «Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, in materia di beni culturali e paesaggistici»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1960, n. 972, recante: «Dichiarazione di monumento nazionale della Fortezza di Palmanova»;

Visto il decreto del Ministro per la pubblica istruzione 13 maggio 1961, recante: «Dichiarazione di interesse storico-artistico di tutto il complesso monumentale e storico della citta' di Palmanova (Udine)»;

Sentita la Commissione paritetica prevista dall'articolo 65 dello Statuto speciale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 20 giugno 2025;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie di concerto con i Ministri della difesa, della cultura e dell'economia e delle finanze;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Ambito operativo

1. Il presente decreto disciplina, ai sensi della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante lo Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, le procedure, le modalita' e i termini per il trasferimento del bene denominato «Museo storico militare di Palmanova» sito nel Comune di Palmanova e della collezione museale attualmente conservata ed esposta nel compendio medesimo.

Art. 2

Trasferimento di beni

1. E' trasferito alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, di seguito Regione, il «Museo storico militare di Palmanova», come individuato nell'allegato A) al presente decreto.

2. La Regione e' autorizzata a trasferire al Comune di Palmanova il bene di cui al comma 1, fatto salvo quanto stabilito dagli articoli 53, 54 e 55 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

3. Il trasferimento di cui ai commi 1 e 2 decorre dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna.

4. Il trasferimento previsto dal presente decreto non modifica il regime di tutela al quale il bene e' sottoposto ai sensi della legislazione vigente in materia di beni culturali e paesaggistici.

Art. 3

Operazioni di consegna

1. Il competente Ufficio dell'Agenzia del demanio, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con l'atto di consegna di cui all'articolo 2, comma 3, trasferisce alla Regione il bene di cui all'articolo 2, comma 1.

2. Il verbale di consegna del bene e' sottoscritto congiuntamente dal competente Ufficio dell'Agenzia del demanio e dalla Regione e costituisce titolo per il trasferimento, la trascrizione e la voltura catastale del bene medesimo in favore della Regione.

3. In caso di ulteriore trasferimento del bene ai sensi dell'articolo 2, comma 2, il verbale di consegna e' sottoscritto dalla Regione e dal Comune di Palmanova e costituisce titolo per il trasferimento, la trascrizione e la voltura catastale del bene medesimo in favore del Comune.

4. Gli effetti di cui al comma 3 si realizzano anche con la sottoscrizione contestuale del verbale di consegna di cui al comma 2 da parte del Comune di Palmanova.

5. Nell'ipotesi in cui e' necessaria l'autorizzazione del competente Ufficio statale in materia di beni culturali, prevista dall'articolo 55 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nel verbale di consegna sono riportate le prescrizioni e condizioni contenute nell'autorizzazione, le stesse sono trascritte nei registri immobiliari su richiesta del soprintendente e il verbale di consegna e' comunicato al soprintendente, in attuazione di quanto rispettivamente stabilito dagli articoli 55-bis e 59 del medesimo decreto legislativo.

Art. 4

Effetti del trasferimento

1. Il trasferimento in proprieta' del bene di cui all'articolo 2, comma 1, con i relativi diritti reali, pertinenze, accessori, oneri e pesi, ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui esso si trova alla data del verbale di consegna.

2. Dalla data del verbale di consegna, l'ente al quale e' trasferito il bene di cui all'articolo 2, comma 1, subentra nella proprieta', nel possesso e in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi inerenti al bene trasferito, fermi restando i limiti derivanti dai vincoli storici, artistici, paesaggistici e ambientali. Dalla stessa data ad esso competono i proventi e le spese derivanti dalla gestione del bene trasferito.

Art. 5

Trasferimento della collezione museale

1. I beni, costituenti la collezione museale attualmente conservata ed esposta nel bene di cui all'articolo 2, comma 1, di proprieta' statale e individuati con apposito inventario compilato d'intesa tra gli uffici statali e regionali entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono trasferiti alla Regione con la sottoscrizione di un verbale di consegna.

2. La Regione e' autorizzata a trasferire al Comune di Palmanova i beni di cui al comma 1. Il verbale di consegna e' sottoscritto dalla Regione e dal Comune di Palmanova e costituisce titolo per il trasferimento in proprieta' dei beni in favore del medesimo Comune.

3. Gli effetti di cui al comma 2 si realizzano anche con la sottoscrizione contestuale del verbale di consegna di cui al comma 1 da parte del Comune di Palmanova.

4. I beni trasferiti entrano a far parte del demanio culturale dell'Ente destinatario.

Art. 6

Conservazione e fruizione

1. Dalla data del verbale di consegna del bene di cui all'articolo 2, comma 1, e della collezione di cui all'articolo 5, comma 1, l'ente al quale sono trasferiti i beni si impegna ad assicurare e sostenere la conservazione degli stessi e a destinarli ad attivita' strumentali al raggiungimento di finalita' di interesse pubblico, nonche' a garantirne la valorizzazione e la piu' ampia fruizione pubblica.

Art. 7

Esenzioni fiscali

1. Tutti gli atti, contratti, formalita' ed adempimenti necessari per l'attuazione del presente decreto sono esenti da ogni diritto e tributo.

Art. 8

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, anche in termini di minori entrate, a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 10 luglio 2025

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Calderoli, Ministro per gli affari
regionali e le autonomie

Crosetto, Ministro della difesa

Giuli, Ministro della cultura

Giorgetti, Ministro dell'economia e
delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Nordio

Allegato A (previsto dall'art. 2, comma 1)

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato A (previsto dall'art. 2, comma 1)

Elenco dei beni immobili appartenenti al demanio statale situati nel Comune di Palmanova:

N.zi one prog	N.zi one beni	Pratica SD Regione	Schede patrimoniali Agenzia Dem	Cespiti Agenzia Dem	ID infrastruttu re militari	C.A.	C.C	Denominazione infrastruttura
1	72	730	/	/	ID 7236 ID 7339 ID 7554 ID 9301	Palmanova	/	Museo storico militare di Palmanova

Museo storico militare di Palmanova

Compendio, ubicato in Provincia di Udine, Comune di Palmanova

Catasto Terreni:

Id. Comp.	Fogl o	Mappale	Qualità	Class e	Superficie (mq)	Reddito Dominicale (€)	Reddito Agrario (€)
ID 7236	6	53	PRATO	U	17.750	59,59	32,08
ID 9301	6	660	PRATO	U	500	1,68	0,90
ID 9301	3	701	PRATO	U	24.015	80,62	43,41
ID 9301	2	204	PRATO	U	6.268	21,04	11,33
ID 9301	5	520	PRATO	U	230	0,77	0,42
ID 9301	5	521	PRATO	U	230	0,77	0,42
ID 7339	6	52	PRATO	U	4.500	15,11	8,13
ID 7339	6	15	PRATO	U	99.420	333,75	179,71
ID 7339	6	A	FORTIFICAZ	/	86	/	/
ID 7339	6	B	FORTIFICAZ	/	220	/	/



ID 7339	6	C	FORTIFICAZ	/	74	/	/
ID 7236	2	D	FORTIFICAZ	/	72	/	/
ID 7236	2	E	FORTIFICAZ	/	210	/	/
ID 7236	2	F	FORTIFICAZ	/	80	/	/
ID 7339	2	200	PRATO	U	55.356	185,83	100,06
ID 7339	2	202	PRATO	U	1.800	6,04	3,25

Intestati a:

DEMANIO DELLO STATO RAMO GUERRA, Proprietà 1000/1000

Catasto Terreni:

Foglio	Mappale	Qualità	Classe	Superficie (mq)	Reddito Dominicale (€)	Reddito Agrario (€)
3	C	ENTE URBANO	/	560	/	/
5	239	ENTE URBANO	/	1.733	/	/

Catasto Fabbricati:

Id Comp n	F	Mappale	Sub	Indirizz o	Zona cens	Cat.ria	Cl	Consist	Superfi ce cat. (mq)	Rendita (€)
ID 7236	3	C	8	Borgo Cividale n. snc Piano T- 1 – 2	/	E/5	/	/	/	12.200,00
ID 7554	5	239	7	Piazza Grande n. 21 Piano T- 1-2	/	B/1	1	11.770 m³	Totale: 3140	8.510,18

Intestati a:DEMANIO DELLO STATO-RAMO DIFESA ESERCITO sede in ROMA (RM),
(C.F. 80002350306)
Proprietà 1000/1000

NOTA:

“Al fine di consentire il passaggio dall’atrio del piano terra [subalterno 6] ai tre vani [subalterni 3, 4 e 5], posti al primo piano, catastalmente intestati al Ministero della Difesa, successivamente al trasferimento del compendio, sarà costituita una servitù di passaggio, in favore del Ministero della Difesa ed a peso del Comune di Palmanova, attraverso il relativo vano scale [subalterno 7] intestato al Comune di Palmanova.”

NOTE**AVVERTENZA:**

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall’amministrazione competente per materia, ai sensi dell’art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L’art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— La legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 recante: «Statuto speciale per il Friuli-Venezia Giulia» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 1° febbraio 1963, n. 29.

— Si riportano gli articoli 8, 53, 54, 55, 55-bis e 59 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 febbraio 2004, n. 45, S.O.:

«Art. 8 (*Regioni e province ad autonomia speciale*). — 1. Nelle materie disciplinate dal presente codice restano ferme le potestà attribuite alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e Bolzano dagli statuti e dalle relative norme di attuazione.»

«Art. 53. (*Beni del demanio culturale*). — 1. I beni culturali appartenenti allo Stato, alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali che rientrino nelle tipologie indicate all’articolo 822 del codice civile costituiscono il demanio culturale.

2. I beni del demanio culturale non possono essere alienati, né formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei limiti e con le modalità previsti dal presente codice.»

«Art. 54. (*Beni inalienabili*). — 1. Sono inalienabili i beni del demanio culturale di seguito indicati:

- a) gli immobili e le aree di interesse archeologico;
- b) gli immobili dichiarati monumenti nazionali a termini della normativa all’epoca vigente;

c) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e biblioteche;

d) gli archivi;

d-bis) gli immobili dichiarati di interesse particolarmente importante ai sensi dell’articolo 10, comma 3, lettera d);

d-ter) le cose mobili che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre settanta anni, se incluse in raccolte appartenenti ai soggetti di cui all’articolo 53.

2. Sono altresì inalienabili:

a) le cose appartenenti ai soggetti indicati all’articolo 10, comma 1, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione

risalga ad oltre settanta anni, fino alla conclusione del procedimento di verifica previsto dall’articolo 12. Se il procedimento si conclude con esito negativo, le cose medesime sono liberamente alienabili, ai fini del presente codice, ai sensi dell’articolo 12, commi 4, 5 e 6;

c) i singoli documenti appartenenti ai soggetti di cui all’articolo 53, nonché gli archivi e i singoli documenti di enti ed istituti pubblici diversi da quelli indicati al medesimo articolo 53;

3. I beni e le cose di cui ai commi 1 e 2 possono essere oggetto di trasferimento tra lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali. Qualora si tratti di beni o cose non in consegna al Ministero, del trasferimento è data preventiva comunicazione al Ministero medesimo per le finalità di cui agli articoli 18 e 19.

4. I beni e le cose indicati ai commi 1 e 2 possono essere utilizzati esclusivamente secondo le modalità e per i fini previsti dal titolo II della presente Parte».

«Art. 55. (*Alienabilità di immobili appartenenti al demanio culturale*). — 1. I beni culturali immobili appartenenti al demanio culturale e non rientranti tra quelli elencati nell’articolo 54, comma 1, non possono essere alienati senza l’autorizzazione del Ministero.

La richiesta di autorizzazione ad alienare è corredata:

a) dalla indicazione della destinazione d’uso in atto;

b) dal programma delle misure necessarie ad assicurare la conservazione del bene;

c) dall’indicazione degli obiettivi di valorizzazione che si intendono perseguire con l’alienazione del bene e delle modalità e dei tempi previsti per il loro conseguimento;

d) dall’indicazione della destinazione d’uso prevista, anche in funzione degli obiettivi di valorizzazione da conseguire;

e) dalle modalità di fruizione pubblica del bene, anche in rapporto con la situazione conseguente alle precedenti destinazioni d’uso.

3. L’autorizzazione è rilasciata su parere del soprintendente, sentita la regione e, per suo tramite, gli altri enti pubblici territoriali interessati. Il provvedimento, in particolare:

a) detta prescrizioni e condizioni in ordine alle misure di conservazione programmate;

b) stabilisce le condizioni di fruizione pubblica del bene, tenuto conto della situazione conseguente alle precedenti destinazioni d’uso;

c) si pronuncia sulla congruità delle modalità e dei tempi previsti per il conseguimento degli obiettivi di valorizzazione indicati nella richiesta.

3-bis. L’autorizzazione non può essere rilasciata qualora la destinazione d’uso proposta sia suscettibile di arrecare pregiudizio alla conservazione e fruizione pubblica del bene o comunque risulti non compatibile con il carattere storico e artistico del bene medesimo. Il Ministero ha facoltà di indicare, nel provvedimento di diniego, destinazioni d’uso ritenute compatibili con il carattere del bene e con le esigenze della sua conservazione.

3-ter. Il Ministero ha altresì facoltà di concordare con il soggetto interessato il contenuto del provvedimento richiesto, sulla base di una valutazione comparativa fra le proposte avanzate con la richiesta di autorizzazione ed altre possibili modalità di valorizzazione del bene.

